

PROTOCOLLO

TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI SAN MARINO
E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA
SULLA CONIAZIONE DI MONETE

Nel quadro dei rapporti di Amicizia e Buon Vicinato esistenti tra i due Paesi ed in particolare dell'art. 47 della relativa Convenzione conclusa a Roma il 31 marzo 1939 e successive modifiche, il Governo della Repubblica di San Marino ed il Governo della Repubblica Italiana hanno convenuto - in attesa dell'entrata in vigore della Convenzione monetaria tra i due Paesi (firmata a Roma il 21 dicembre 1991), di cui sono in corso le procedure per l'autorizzazione alla ratifica - che la Repubblica Italiana metterà a disposizione della Repubblica di San Marino la Zecca di Roma per la coniazione, per gli anni 1992-1993, di monete diverse dall'oro per un valore nominale che non potrà eccedere, per ognuno dei due anni suindicati, la somma complessiva di due miliardi e settecento milioni di lire italiane. Tale quantitativo potrà liberamente circolare nei due Paesi.

Il presente Protocollo entrerà in vigore all'atto della firma.

Fatto a San Marino in duplice originale, il giorno 10 febbraio dell'anno millenovecentonovantadue e milleseicentonovantuno dalla Fondazione della Repubblica.

PER IL GOVERNO
DELLA REPUBBLICA DI SAN MARINO



PER IL GOVERNO
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

